

Statuti della Cooperativa svizzera degli artisti interpreti

I. Nome e sede

Art. 1

Sotto il nome “Cooperativa svizzera degli artisti interpreti SIG” è costituita una cooperativa (art. 828 e seguenti del CO) rappresentante gli artisti interpreti ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 della legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d’autore).

La Cooperativa ha sede a Zurigo.

II. Scopo

Art. 2

La Cooperativa fa valere i diritti di protezione affini dei suoi membri e dei suoi mandanti nei confronti degli utenti e dei terzi, nella misura in cui il diritto federale non preveda l’esercizio di tali diritti da una società di gestione concessionaria. Essa lotta contro l’utilizzazione non autorizzata di prestazioni dei suoi membri in Svizzera e all’estero e, a questo scopo, collabora con altre organizzazioni svizzere o estere.

La Cooperativa può concludere, con organizzazioni di artisti svizzere o estere, dei contratti di reciprocità aventi come scopo la difesa reciproca dei diritti.

Su mandato delle società svizzere di gestione, la Cooperativa può ugualmente eseguire dei compiti nell’ambito della documentazione dei diritti, della ripartizione di prodotti sorti dall’utilizzazione di prestazioni agli artisti interpreti e altre prestazioni in favore di artisti interpreti indipendentemente dalla loro qualità di membro della Cooperativa.

La Cooperativa incoraggia la collaborazione tra associazioni svizzere di artisti interpreti.

In collaborazione e d’intesa con le altre organizzazioni di artisti, la Cooperativa può difendere tutti gli interessi nazionali degli artisti interpreti.

La Cooperativa può informare il pubblico svizzero e internazionale delle produzioni artistiche dei suoi membri, allestendo e gestendo mezzi di pubblicazione adeguati.

Alfine di perseguire i suoi scopi, la Cooperativa può aprire succursali così come acquistare beni immobiliari a livello nazionale.

Art. 3

Per adempiere diligentemente i suoi compiti, la Cooperativa dispone in particolare degli strumenti seguenti:

1. La gestione di una o più agenzie;
2. L'obbligo dei suoi membri di cedere alla Cooperativa i seguenti diritti:
3. il diritto di produrre e riprodurre in più copie un supporto sonoro o un videogramma a dei fini di diffusione;
4. il diritto di produrre e riprodurre in più copie un supporto sonoro o un videogramma a dei fini di esecuzione;
5. L'invito ai suoi membri di cedere altri diritti alla Cooperativa affinché essa possa gestirli, purché la gestione collettiva operata resti nell'interesse comune degli artisti interpreti;
6. L'obbligo dei suoi membri di cedere i loro diritti alla società di gestione competente, nella misura in cui la legislazione federale prescrive l'esercizio di questi diritti da parte di una società concessionaria di gestione;
7. L'incoraggiamento di organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi simili o identici a quelli della Cooperativa;
8. La conclusione di contratti di reciprocità con le rispettive organizzazioni straniere che perseguono scopi identici o simili a quelli della Cooperativa;
9. La conclusione di accordi con tutte le imprese suscettibili di utilizzare dei supporti sonori, visivi e audiovisivi o suscettibili di sfruttare i diritti di protezione affini degli artisti interpreti.

III. Qualità di membro

Art. 4

L'artista interprete domiciliato in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein, di nazionalità svizzera o del Lichtenstein oppure avente il suo luogo di lavoro abituale in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein può aderire come membro della Cooperativa. Il membro trasferisce alla Cooperativa la tutela dei suoi diritti di protezione affini grazie al formulario di dichiarazione di adesione e cessione della stessa. L'estensione della cessione dei diritti e delle condizioni della gestione dei diritti devono essere consegnati in una dichiarazione d'adesione e cessione scritta da parte di ogni membro alla sua entrata.

Le comunità quali orchestre, cori, etc. possono aderire alla Cooperativa alle stesse condizioni valide per gli artisti interpreti presi individualmente. Il comitato esecutivo si pronuncia sull'ammissione dopo verifica delle condizioni richieste.

Sia i candidati sia i membri hanno la possibilità di presentare ricorso contro la decisione del comitato esecutivo entro un mese all'assemblea generale.

Art. 5

La qualità di membro cessa:

1. in caso di dimissioni inviate per lettera raccomandata con un preavviso di sei mesi e per la fine

dell'anno civile;

2. in caso d'inadempienza delle condizioni richieste per l'adesione;
3. in caso di decesso del singolo membro;
4. in caso di espulsione.

Il comitato esecutivo può espellere un membro se questo ha mancato ai suoi obblighi statutari o se le condizioni di ammissione richieste dovessero cessare di esistere.

Al membro espulso spetta la facoltà di ricorrere all'assemblea generale entro un mese. Egli può, entro un termine di tre mesi, contestare la decisione dell'assemblea generale davanti al giudice.

Allo scadere dell'adesione, il titolare o i suoi aventi diritto possono esigere la retrocessione dei diritti ceduti. Se questi diritti non sono rivendicati dal titolare o i suoi aventi diritto, essi continueranno a essere gestiti secondo le condizioni stipulate nella dichiarazione d'adesione e cessione.

Art. 6

Su mandato dei suoi membri o di terze persone, la Cooperativa può rappresentare altri diritti enumerati all'art. 33 cpv. 2 LDA.

Art. 7

Ogni membro ha diritto alla sua parte di profitto della Cooperativa, conformemente alle disposizioni del regolamento amministrativo.

IV. Organizzazione della Cooperativa

Art. 8

Gli organi della Cooperativa sono:

1. L'assemblea generale;
2. Il comitato esecutivo;
3. La commissione di ripartizione;
4. L'organo di controllo.

Art. 9

L'assemblea generale si riunisce ogni anno, in genere dopo il 1° maggio. In qualsiasi momento il presidente, il comitato esecutivo, la commissione di ripartizione o l'organo di controllo può convocare delle sedute straordinarie. Sedute straordinarie devono essere inoltre convocate in caso di domanda scritta presentata al presidente da parte di almeno un decimo di tutti i membri o da parte di due organizzazioni professionali di artisti interpreti affiliate mediante notifica all'ordine del giorno e delle proposte da trattare, ivi comprese le proposte di elezione o di non rielezione di organi.

La convocazione dell'assemblea generale è emanata negli organi di pubblicazione previsti all'art. 22 degli statuti almeno un mese prima della data prevista. La convocazione deve essere accompagnata dall'ordine del giorno, dalle proposte riguardanti i singoli punti all'ordine del giorno e dalle nomine.

I documenti relativi al conto annuale, al rapporto di revisione e al rapporto annuale devono essere depositati presso la sede della Cooperativa al termine della revisione contabile, tuttavia almeno due settimane prima dell'assemblea generale. Devono inoltre essere messi a disposizione gratuitamente – per posta o per altri canali - dei membri interessati.

Ogni membro può, per lettera raccomandata al Presidente e al più tardi il 15 marzo di ogni anno, sottoporre un/più punto/i all'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria o fare delle proposte in merito alla nomina degli organi.

Ogni membro, individuale o collettivo, dispone di un (1) voto all'assemblea generale. Ogni membro può rappresentare al massimo un altro membro sulla base di una delega debitamente firmata dal membro rappresentato.

Art. 10

L'assemblea generale ordinaria è competente per i seguenti affari:

1. Elezione del presidente, del vicepresidente e dei membri del comitato esecutivo;
2. Elezione del presidente e dei membri della commissione di ripartizione;
3. Elezione dell'organo di controllo;
4. Esame e approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del discarico agli organi;
5. Modifica degli statuti;
6. Esame dei ricorsi e delle lamentele;
7. Approvazione del regolamento amministrativo;
8. Deliberare su altre questioni che, su decisione del comitato o per legge, rientrano nella sfera di competenza dell'assemblea generale.

Art. 11

L'assemblea generale decide e procede alle elezioni a maggioranza assoluta dei voti emessi, sempre che la legge o gli statuti non dispongano altrimenti.

La modifica degli statuti è decisa a una maggioranza di due terzi dei voti emessi.

I punti all'ordine del giorno e le questioni legate alle elezioni non annunciate entro i termini non saranno ne trattate né sottoposte al voto.

Art. 12

Il comitato esecutivo si compone di un presidente, da uno o più vicepresidente/i e da almeno cinque membri. Le decisioni sono prese solamente nel caso in cui la maggioranza dei membri è presente.

Il presidente promuove un equilibrio tra gli interessi divergenti di ogni gruppo o organizzazione professionale affiliata. Esso esercita le proprie funzioni indipendentemente dalle istruzioni di ogni gruppo d'interesse e organizzazione professionale.

Il comitato esecutivo è costituito da artisti interpreti che rappresentano, nella misura del possibile, tutte le regioni linguistiche della Svizzera.

Una rappresentanza in seno al comitato esecutivo è accordata alle associazioni di artisti interpreti aventi interessi simili. Questa rappresentanza può essere assunta dalla detta organizzazione professionale.

Le organizzazioni professionali affiliate che rappresentano almeno il 10% dei membri, sono rappresentate nel comitato esecutivo da un vicepresidente.

Se un rappresentante di un'organizzazione professionale, in qualità di membro del comitato esecutivo, si dovesse ritirare durante la durata del suo mandato, quest'organizzazione può rimpiazzarlo per il periodo restante fino alla prossima assemblea generale.

Art. 13

I compiti del comitato esecutivo sono in particolare:

1. Fissare la strategia d'impresa;
2. Elezione del direttore o della direttrice;
3. Controllare l'insieme della gestione di affari;
4. nel caso in cui il montante specificato nel regolamento di gestione dovesse essere superato, decidere sulle questioni inerenti al capitale proprio;
5. Preparare l'assemblea generale e applicare le decisioni;
6. Autorizzare il budget totale e i vari budget inerenti a ogni singolo ambito;
7. Elaborare i rapporti e i conti annuali;
8. La promulgazione di regolamenti;
9. Tutti gli altri compiti non riservati ad altri organi dagli statuti.

Il comitato esecutivo designa i membri legittimati a sottoscrivere e si pronuncia ugualmente sul tipo di sottoscrizione.

Il comitato esecutivo delega una parte dei suoi compiti a un comitato di direzione costituito dal presidente e dal vicepresidente. I dettagli sono specificati nel regolamento di gestione emanato dal comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo e/o il comitato di direzione possono ricorrere all'assistenza di consulenti senza diritto di voto.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di creare altre commissioni per diversi progetti, le cui competenze devono essere definitivamente decretate e limitate nel tempo.

Art. 14

La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di 2 anni.

La rielezione è possibile senza limiti.

Art. 15

La commissione di ripartizione è composta dal presidente e da almeno due altri membri.

La commissione di ripartizione esegue i compiti delegatigli dal gruppo di esperti di Swissperform.

La commissione di ripartizione sorveglia l'esecuzione del regolamento amministrativo e statua sui ricorsi dei membri e dei mandanti.

L'art. 12 par. 2 e l'art. 14 degli statuti si applicano per analogia.

Art. 16

Il direttore o la direttrice esegue le decisioni del comitato esecutivo e della commissione di ripartizione. Viene assunto dal comitato esecutivo con relativo rapporto di lavoro.

Il direttore partecipa d'ufficio a tutte le deliberazioni degli organi della Cooperativa. Esso non ha diritto di voto ma può fare delle proposte.

Art. 17

L'organo di controllo esamina ogni anno – almeno una volta - i libri e i bilanci della Cooperativa e redige il rapporto. Nel corso dell'assemblea generale fa delle proposte. L'organo di controllo si compone di uno o più esperti revisori. Essi non possono avere la qualità di membro. Sono ugualmente eleggibili le persone morali.

V. Responsabilità, finanze e ripartizione dei ricavi

Art. 18

Gli obblighi della Cooperativa sono garantiti unicamente dal patrimonio della stessa.

Art. 19

L'esercizio termina con la fine dell'anno civile.

Art. 20

La Cooperativa non persegue alcuno scopo lucrativo; essa può, però, costituire delle riserve adeguate per assicurare le proprie attività.

Art. 21

La ripartizione dei proventi incassati è effettuata dopo deduzione delle spese amministrative e dei montanti destinati alle riserve legali o statutarie in virtù delle disposizioni del regolamento amministrativo.

Art. 22

Il comitato esecutivo emana il regolamento amministrativo, il quale dovrà, in un secondo momento, essere adottato all'assemblea generale.

VI. Pubblicazioni

Art. 23

Le pubblicazioni della Cooperativa appaiono sul Foglio ufficiale svizzero solo nella misura in cui la legge lo esige.

Il comitato esecutivo designa, inoltre, gli organi di pubblicazione. La pubblicazione può altresì essere notificata individualmente ai membri per via postale o per corriere elettronico.

VII. Disposizioni finali

Art. 24

Lo scioglimento della Cooperativa può essere deliberata dall'assemblea generale unicamente se i tre quarti di tutti i membri esprimono il loro suffragio in tal senso. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale saldo attivo, così come la sostanza dei fondi speciali, sarà destinato a fini designati dall'assemblea generale. Ciò avverrà dopo aver assolto tutti gli obblighi passati.

Art. 25

I presenti statuti sono stati adottati durante l'assemblea costituiva del 27 maggio 1953 a Zurigo e rivisti durante le assemblee generali del 14 ottobre 1953, del 25 maggio 1964, del 27 maggio 1982, del 25 aprile 1986, del 10 novembre 1994, dell'8 gennaio 2002, del 18 novembre 2009 e del 13 giugno 2012. In occasione dell'assemblea generale dell'11 giugno 2014 è stata decisa una revisione parziale.

Zurigo, il 11 giugno 2014



Ronald Dangel
Presidente



Bruno Marty
Direttore